

EQUO COMPENSO

APPROFONDIMENTO

Simone Chiarelli



D.Lgs. 36/2023

Codice dei

contratti pubblici

PRINCIPI

Articolo 1.

Principio del risultato

Articolo 2.

Principio della fiducia.

Articolo 3.

Principio dell'accesso al mercato.

Art. 8. (Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito)

1. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.

2. Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. **Salvo i predetti casi eccezionali**, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'**equo compenso**.

Art. 8. (Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito)

3. Le pubbliche amministrazioni **possono ricevere per donazione** beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.

**Equo
compenso**

Equo compenso (l. 49/2023)

LEGGE 21 aprile 2023 , n. 49 - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

Art. 1 - Definizione

1. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la **corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale**, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

a) per gli **avvocati**, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Equo compenso (l. 49/2023)

b) per i **professionisti iscritti agli ordini e collegi**, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

c) per i **professionisti** di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica ai **rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale** di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 2 - Ambito di applicazione

2. Le disposizioni della presente legge **si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista**, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 1.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 2 - Ambito di applicazione

3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle **prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico** in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 3 - Nullita' delle clausole che prevedono un compenso non equo

1. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 3 - Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo

2. Sono, altresì, **nulle** le pattuizioni che **vietino** al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:

Equo compenso (l. 49/2023)

- a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
- d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;
- e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
- f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

Equo compenso (l. 49/2023)

g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;

h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

Equo compenso (l. 49/2023)

- i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;
- l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di software, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.

Equo compenso (l. 49/2023)

3. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.

4. **La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto**, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità **opera solo a vantaggio del professionista** ed è **rilevabile d'ufficio**.

Equo compenso (l. 49/2023)

5. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un **compenso inferiore** ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere **impugnati dal professionista** innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la **rideterminazione giudiziale** del compenso per l'attività professionale prestata.

Equo compenso (l. 49/2023)

6. **Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali** di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 4 - Indennizzo in favore del professionista

1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e **condanna il cliente al pagamento** della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un **indennizzo** in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 5 - Disciplina dell'equo compenso

1. Gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e le imprese di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria.

2. La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa di cui all'articolo 2 della presente legge.

In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni del codice civile.

3. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 5 - Disciplina dell'equo compenso

4. **I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria** competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

5. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 6 - Presunzione di equità

1. E' **facoltà delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, adottare modelli standard di convenzione**, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
2. I compensi previsti nei modelli standard di cui al comma 1 si presumono equi fino a prova contraria.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 7- Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo

1. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il **parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale** sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista **costituisce titolo esecutivo**, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

2. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 8 - Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale

1. Il termine di **prescrizione** per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del **compimento della prestazione** da parte del professionista.

Art. 9 - Azione di classe

1. I diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso l'azione di classe ai sensi del titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile. Ai fini di cui al primo periodo, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, l'azione di classe puo' essere proposta dal **Consiglio nazionale dell'ordine** al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative.

Equo compenso (l. 49/2023)

Art. 10 - Osservatorio nazionale sull'equo compenso

1. Al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di equo compenso è istituito, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, di seguito denominato «Osservatorio».

Art. 11 - Disposizioni transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'articolo l 9-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.

Spunti

Equo compenso (APPROFONDIMENTI)

Sull'argomento abbiamo registrato l'intervento:

- del **Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI)** che ha confermato l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura esclusivamente sulla base di criteri qualitativi e non quantitativi;
- del **Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC)** che ha chiesto di superare le contraddizioni delle due norme;
- dell'**OICE** che ha chiesto un intervento normativo perché l'ipotesi di gare pubbliche a prezzo fisso determinerebbe un aumento della spesa pubblica del 30% e metterebbe a rischio tutte le procedure per servizi professionali.

Equo compenso (APPROFONDIMENTI)

La Legge n. 49/2023 (artt. 1 e 2), relativamente ai compensi da corrispondere ai professionisti iscritti agli ordini e collegi per le prestazioni rese in favore della pubblica amministrazione, obbliga al rispetto dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Nel caso di servizi di architettura e ingegneria parliamo del **DM 17/06/2016**.

Art. 2. Parametri generali per la determinazione del compenso

1. Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri:

- a) parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
- b) parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
- c) parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
- d) parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Art. 3. Identificazione e determinazione dei parametri

1. Il parametro "V" definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata facente parte integrante del presente decreto; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione.

2. Il parametro "G", relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - D.M. 17 giugno 2016

3. Il parametro "Q", relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata facente parte integrante del presente decreto.

4. Il parametro base «P», applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1 allegata, è dato dall'espressione:

$$P=0,03+10/V \quad 0,4$$

5. Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a euro 25.000,00 il parametro "P" non può superare il valore del parametro "P" corrispondente a tale importo.

Art. 4. Determinazione del compenso

1. Il compenso «CP», con riferimento ai parametri definiti dal precedente art. 3, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue:

$$CP = \sum(V \times G \times Q \times P)$$

Art. 5. Spese e oneri accessori

1. L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25 per cento del compenso; per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10 per cento del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.

Art. 6. Altre attività

1. Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al presente decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate.

2. Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:

- a) professionista incaricato euro/ora (da 50,00 a 75,00);
- b) aiuto iscritto euro/ora (da 37,00 a 50,00);
- c) aiuto di concetto euro/ora (da 30,00 a 37,00).

Art. 7. Specificazione delle prestazioni

1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi, come specificate nella tavola Z-2 allegata:

- a) pianificazione e programmazione;
- b) attività propedeutiche alla progettazione;
- c) progettazione;
- d) direzione dell'esecuzione;
- e) verifiche e collaudi;
- f) monitoraggi.

Art. 7. Specificazione delle prestazioni

2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, come specificate nella tavola Z-1 allegata:

- a) edilizia;
- b) strutture;
- c) impianti;
- d) infrastrutture per la mobilità;
- e) idraulica;
- f) tecnologie della informazione e della comunicazione;
- g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica ruralità, foreste;
- h) territorio e urbanistica.

Art. 8. Classificazione delle prestazioni professionali

1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - D.M. 17 giugno 2016

TAVOLA Z-1 "CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA' - CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE"

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID. Opere	Corrispondenze		IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE	Gradi di complessità G
			I.143/49 Classi e categorie	DM 18/11/1971		
EDILIZIA	Insediamenti Produttivi Agricoltura-Industria- Artigianato	E.01	I/a I/b	I/b	Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice (quali tettoie, depositi e ricoveri) - Edifici industriali o artigianali di importanza costruttiva corrente con corredi tecnici di base.	0,65
		E.02	I/c	I/b	Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso - Edifici industriali o artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo complesso.	0,95
	Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per la Mobilità	E.03	I/c	I/b	Ostelli, Pensioni, Case albergo - Ristoranti - Motel e stazioni di servizio - negozi - mercati coperti di tipo semplice	0,95
		E.04	I/d	I/b	Alberghi, Villaggi turistici - Mercati e Centri commerciali complessi	1,20
	Residenza	E.05	I/a I/b	I/b	Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigenze tecniche. Edifici provvisori di modesta importanza	0,65
		E.06	I/c	I/b	Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate.	0,95
		E.07	I/d	I/b	Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la media di mercato e con tipologie diversificate.	1,20
	Sanità, Istruzione, Ricerca	E.08	I/c	I/b	Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base, Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi	0,95
		E.09	I/d	I/b	Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici superiori oltre 25 classi- Case di cura	1,15
		E.10	I/d	I/b	Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli ospedalieri, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitari	1,20
	Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto	E.11	I/c	I/b	Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice	0,95
		E.12	I/d	I/b	Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte	1,15
		E.13	I/d	I/b	Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese	1,20
	Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine	E.14	I/a I/b	I/b	Edifici provvisori di modesta importanza a servizio di caserme	0,65
		E.15	I/c	I/b	Caserme con corredi tecnici di importanza corrente	0,95
		E.16	I/d	I/b	Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura	1,20
	Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenti allestite	E.17	I/a I/b	I/b	Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenti agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili	0,65
		E.18	I/c	I/b	Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto	0,95
		E.19	I/d	I/b	Arredamenti con elementi singoli, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane.	1,20
	Edifici e manufatti esistenti	E.20	I/c	I/b	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	0,95
		E.21	I/d	I/b	Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non	1,20
E.22		I/e	I/b	Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti	1,55	

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - D.M. 17 giugno 2016

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID.Opere	Corrispondenze			IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE	Gradi di complessità G
			I.143/49 Classi e categorie	DM 18/11/1971	DM 232/1991		
STRUTTURE	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni	S.01	I/f	I/b		Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata inferiore a due anni	0,70
		S.02	IX/a	III		Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo-non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative.	0,50
	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.03	I/g	I/b		Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.	0,95
		S.04	IX/b	III		Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	0,90
	Strutture speciali	S.05	IX/b IX/c	III		Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate, Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.	1,05
		S.06	I/g IX/c	III		Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine.	1,15
IMPIANTI	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.01	III/a	I/b ¹		Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	0,75
		IA.02	III/b			Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85
	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.03	III/c	I/b ¹		Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,15
		IA.04	III/c			Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	1,30
	Impianti industriali - Impianti pilota e impianti di depurazione con ridotte problematiche tecniche - Discariche inerti	IB.04	II/a	III		Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti.	0,55
		IB.05	II/b	I/b		Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili.	0,70
Impianti industriali - Impianti pilota e impianti di depurazione complessi - Discariche con trattamenti e termovalorizzatori	IB.06	II/b	I/b		Impianti della industria chimica inorganica - Impianti della preparazione e distillazione dei combustibili - Impianti siderurgici - Officine meccaniche e laboratori - Cantieri navali - Fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetriere e ceramiche - Impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentari e tintorie - Impianti termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti - Impianti della industria chimica organica - Impianti della piccola industria chimica speciale - Impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro) - Impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere.	0,70	
					Gli impianti precedentemente esposti quando siano di complessità particolarmente rilevante o comportanti rischi e problematiche ambientali molto rilevanti	0,75	
	Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali - Laboratori con ridotte problematiche tecniche	IB.08	IV/c			Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia.	0,50
		IB.09	IV/b	I/b		Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni di trasformazioni e di conversione impianti di trazione elettrica	0,80
	IB.10	IV/a			Impianti termoelettrici-Impianti dell'elettrochimica - Impianti della elettrometallurgia - Laboratori con ridotte problematiche tecniche	0,75	
	Impianti per la produzione di energia- Laboratori complessi	IB.11		I/b		Campi fotovoltaici - Parchi eolici	0,90
IB.12			I/b		Micro Centrali idroelettriche-Impianti termoelettrici-Impianti della elettrometallurgia di tipo complesso	1,00	

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - D.M. 17 giugno 2016

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID. Opere	Corrispondenze			IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE	Gradi di complessità G
			I.143/49 Classi e categorie	DM 18/11/1971	DM 232/1991		
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	Manutenzione	V.01	V/1a	II/a		Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria	0,40
	Viabilità ordinaria	V.02	V/1a	II/a		Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili	0,45
	Viabilità speciale	V.03	V/1b	II/b		Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni, da compensarsi a parte. - Impianti teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili.	0,75
IDRAULICA	Navigazione	D.01	VIII/c	III		Opere di navigazione interna e portuali	0,65
	Opere di bonifica e derivazioni	D.02	VII/a	III		Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani	0,45
		D.03	VII/b	III		Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari) - Derivazioni d'acqua per forza motrice e produzione di energia elettrica.	0,55
	Acquedotti e fognature	D.04	VIII	III		Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario	0,65
		D.05		III		Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale.	0,80
TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	Sistemi informativi	T.01				Sistemi informativi, gestione elettronica del flusso documentale, dematerializzazione e gestione archivi, ingegnerizzazione dei processi, sistemi di gestione delle attività produttive, Data center, server farm.	0,95
	Sistemi e reti di telecomunicazione	T.02				Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli ecc Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio.	0,70
	Sistemi elettronici ed automazione	T.03				Elettronica Industriale Sistemi a controllo numerico, Sistemi di automazione, Robotica.	1,20
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICI, RURALITA', FORESTE	Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica	P.01			Parte IV sez. I	Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico.	0,85
	Interventi del verde e opere per attività ricreativa o sportiva	P.02			Parte IV sez. I	Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell'opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo.	0,85
	Interventi recupero, riqualificazione ambientale	P.03			Parte IV sezione I	Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche.	0,85
	Interventi di sfruttamento di cave e torbiere	P.04			Parte I sez. III	Opere di utilizzazione di bacini estrattivi a parete o a fossa	0,85
	Interventi di miglioramento e qualificazione della filiera forestale	P.05			Cat II sez. IV Cat III sez. II - III - Parte III sez. II	Opere di assetto ed utilizzazione forestale nonché dell'impiego ai fini industriali, energetici ed ambientali. Piste forestali, strade forestali - percorsi naturalistici, aree di sosta e di stazionamento dei mezzi forestali. Meccanizzazione forestale	0,85
	Interventi di miglioramento fondiario agrario e rurale; interventi di pianificazione alimentare	P.06			Cat II sez. II - III - Parte IV sez. VI	Opere di intervento per la realizzazione di infrastrutture e di miglioramento dell'assetto rurale.	0,85
TERRITORIO E URBANISTICA	Interventi per la valorizzazione delle filiere produttive agroalimentari e zootecniche; interventi di controllo - vigilanza alimentare	U.01			Parte III - sez. I -	Opere ed infrastrutture complesse, anche a carattere immateriale, volte a migliorare l'assetto del territorio rurale per favorire lo sviluppo dei processi agricoli e zootecnici. Opere e strutture per la valorizzazione delle filiere (produzione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole e agroalimentari)	0,90
	Interventi per la valorizzazione della filiera naturalistica e faunistica	U.02			Parte IV sez. I	Interventi di valorizzazione degli ambiti naturali sia di tipo vegetazionale che faunistico	0,95
	Pianificazione	U.03				Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di pianificazione di settore	1,00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - D.M. 17 giugno 2016

TAVOLA Z-2 "PRESTAZIONI E PARAMETRI (Q) DI INCIDENZA"

FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE								
		EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	VIABILITÀ	IDRAULICA	TECNOLOGIE DELLA INFORMATICA E DELLA COMUNICAZIONE	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONI, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITÀ, FORESTE	TERRITORI O URBANISTI CA	
a.0) PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ² L. 17.08.42 n. 1150	Pianificazione urbanistica generale (sino a 15.000 abitanti)								0,005	
	Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)								0,003	
	Pianificazione urbanistica generale (sull'ecceденza dei 50.000 abitanti)								0,001	
	Qa.0.02 Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo	Fino a Abitanti 15.000							0,0010	0,0010
		Sull'ecceденza fino a Abitanti 50.000							0,0005	0,0005
		Sull'ecceденza							0,0001	0,0001
	Qa.0.03 Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale								0,005	0,005
	Qa.0.04 Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici								0,030	
	Qa.0.05 Programmazione economica, territoriale, locale e rurale								0,003	0,003
	Qa.0.06 Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale (valore V sino a € 7.500.000,00)								0,028	0,038
Qa.0.07 Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale (sull'ecceденza, fino a € 15.000.000,00)							0,016	0,028	
	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale (sull'ecceденza oltre € 15.000.000,00)							0,010	0,020	
	Fino a € 4.000.000,00							0,018	0,018	
	Sull'ecceденza fino a € 10.000.000,00							0,012	0,012	
	Sull'ecceденza							0,008	0,008	
ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE	a.I) STUDI DI FATTIBILITÀ									
	QaI.01 Relazione illustrativa	0,045	0,045	0,045	0,040	0,035	0,050	0,040		
	QaI.02 Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici	0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,100	0,080		
	QaI.03 Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	a.II) STIME E VALUTAZIONI									
	QaII.01 Sintetiche, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
	QaII.02 Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 327/2001)	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,090		
	QaII.03 Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R. 327/2001)	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160		
	a.III) RILIEVI STUDI ED ANALISI									
	QaIII.01 Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII)								0,020	0,0003
	QaIII.02 Rilevo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII)								0,015	0,00025
	QaIII.03 Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e di detriti, esondazioni, aree di pericolo, stabilità dei pendii, filtrazioni, reti ecologiche e dinamiche ecologiche) (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII)								0,025	0,030
a.IV) PIANI ECONOMICI										
QaIV.01 Piani economici, aziendali, business plan e di investimento								0,005	0,0015	

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - D.M. 17 giugno 2016

FASI PRESTAZIONI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI		CATEGORIE								
			EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI		VIABILITÀ	IDRAULICA	TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITÀ, FORESTE	TERRITORIO E URBANISTICA
					A	B					
Progettazione b.II) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,070	0,120	0,15	0,04	0,040	0,110	0,050	0,040	
	QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,130	0,130	0,050		0,080	0,050	0,100	0,080	
	QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,040	0,030	0,050		0,030	0,040	0,030	0,030	
	QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,020	0,010	0,020		0,020	0,020	0,020	0,020	
	QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,020	0,025	0,030		0,030	0,020	0,020	0,030	
	QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,030	0,030	0,030		0,030	0,030	0,030	0,030	
	QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,100	0,100	0,100		0,100	0,100	0,100	0,100	
	QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva	0,010	0,010	0,010		0,010	0,010	0,010	0,010	
	QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva	0,130	0,130	0,130		0,130	0,130	0,130	0,130	
	QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto	0,040	0,040	0,040		0,040	0,040	0,040	0,040	
	QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto	0,010	0,010	0,010		0,010	0,010	0,010	0,010	

The logo consists of the letters 'ANNC' in a bold, stylized font. Each letter is formed by overlapping, semi-transparent blue shapes that create a sense of depth and movement. The 'A' is a simple triangle, the 'N' is a vertical bar with a diagonal stroke, the second 'N' is a vertical bar with a diagonal stroke, and the 'C' is a thick, rounded curve. The colors range from a light sky blue to a dark navy blue.

ANNC

AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

**ANAC**AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

DELIBERA N. 343

20 luglio 2023.

Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dall'O.I.C.E., Associazione delle organizzazioni di ingegneria e consulenza tecnico-economica - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di progettazione avente oggetto "Busto B.Re.a.T.H.E. Generations - azione materiale 2 realizzazione di un parcheggio multipiano" - Importo a base di gara euro: 257.301,00 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - S.A.: AGESP Attività Strumentali S.r.l.

UPREC/PRE/617/2023/S/PREC



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

VISTA l'istanza acquisita al prot. n. 43846 dell'8 giugno 2023, con cui l'OICE, Associazione delle organizzazioni di ingegneria e consulenza tecnico-economica, ha contestato gli atti della procedura di gara in oggetto nella parte in cui fissano un importo a base di gara ribassato del 20% rispetto ai parametri ministeriali recati dal D.M. 17 giugno 2016. L'Associazione ha rappresentato di aver domandato chiarimenti alla Stazione appaltante sul procedimento condotto ai fini della determinazione del corrispettivo posto a base di gara e che questi avrebbe giustificato la riduzione effettuata richiamando gli studi e le analisi condotte dall'OICE, dai quali si evincerebbe che i ribassi mediamente praticati nell'ultimo quinquennio nelle gare di servizi di progettazione si attestano sopra il 40%, con la conseguenza che un ribasso a monte del 20% non sarebbe ostativo della partecipazione alla gara e della adeguata remunerazione per l'attività svolta;



RILEVATO che la predetta legge, recante *"Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali"*, stabilisce, all'art. 1, che *"...per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:...* b) *per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27"*. L'art. 2, comma 3, estende l'ambito di applicazione delle norme alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione. L'art. 3, comma 1, stabilisce, poi, che *"Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale..."*. La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio (art. 3, comma 4). Infine, l'art. 3, comma 5, prevede che *"La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata"*. Infine, l'art. 12 ha disposto l'abrogazione dell'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che aveva eliminato dall'ordinamento l'obbligatorietà del ricorso a tariffe fisse o minime;



CONSIDERATO che dal complesso delle disposizioni citate si desume che le tariffe stabilite dal D.M. 17 giugno 2016 non possono più costituire un mero " *criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento* ", come previsto dall'art. 24, comma 8, del D.lgs. 50/2016, ovvero un mero parametro dal quale è consentito alle Stazioni appaltanti di discostarsi, motivando adeguatamente la scelta effettuata. Le tariffe ministeriali, secondo la novella normativa, assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura e l'impossibilità di corrispondere un compenso inferiore rispetto ai suddetti parametri comporta anche la non utilizzabilità dei criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa; alla luce del nuovo quadro normativo sembra potersi ipotizzare che le procedure di gara aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi tecnici dovrebbero essere costruite come gare "a prezzo fisso", con competizione limitata alla componente qualitativa.

Diversamente opinando, non si spiegherebbe né la previsione della nullità, rilevabile anche d'ufficio, della clausola che fissi un compenso inferiore a quello stabilito dal decreto ministeriale né l'abrogazione dell'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 che, come anticipato, aveva

eliminato l'obbligatorietà delle tariffe minime. Si tratta di una novità di assoluto rilievo che, volta a garantire una adeguata remunerazione per le attività libero professionali, risulta indirettamente idonea anche a tutelare la qualità delle prestazioni, obiettivo di primaria importanza nel settore dei contratti pubblici, come testimoniato dai plurimi riferimenti contenuti nel testo del d.lgs. 50/2016 (tra i tanti, si segnalano l'art. 23, in tema di livelli della progettazione, ove è previsto che la progettazione deve assicurare "la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera" e l'art. 30, in tema di principi per l'aggiudicazione dei contratti pubblici, ove la qualità è anteposta agli altri principi che devono regolare l'affidamento degli appalti pubblici);



CONSIDERATO che, seguendo i criteri per la risoluzione di eventuali antinomie normative, la disciplina recata dalla L. 49/2023, in quanto legge speciale - come lo è la disciplina dei contratti pubblici - ma cronologicamente successiva al D.lgs. 50/2016, è destinata a prevalere su eventuali disposizioni di segno contrario contenute nel menzionato testo;

Il Consiglio

Ritiene, nei limiti delle argomentazioni e motivazioni che precedono, che l'operato della Stazione appaltante non è conforme alla normativa di settore, tenuto conto delle novità apportate dalla disciplina dell'equo compenso di cui alla Legge 49/2023.



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

DELIBERA N. 101

28 febbraio 2024

Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da INM and Partner S.r.l. - Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di direzione lavori, coordinamento sicurezza in esecuzione e direttore operativo-ispettore di cantiere, suddiviso in 3 lotti - Importo a base di gara euro: 2.878.058,48– CIG: A00DB204B4 (lotto 1) - A00DB7178B (lotto 3) - S.A.: Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno

UPREC/PRE/0016/2024/S/PREC



PREMESSO che il tema dei rapporti tra la normativa sull'equo compenso di cui alla L. 49/2023 e la disciplina recata dal Codice dei contratti in tema di appalti di servizi di ingegneria e architettura ha suscitato e continua a suscitare dubbi e perplessità. L'Autorità, consapevole delle difficoltà interpretative, in data 7/7/2023, ha segnalato la questione alla Cabina di Regia, al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per conoscenza, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, evidenziando la necessità di chiarire se attraverso la legge n. 49 del 2023 il legislatore abbia reintrodotta dei parametri professionali minimi e, in caso positivo, quale possa essere il ribasso massimo che conduce a ritenere il compenso equo nell'ambito delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura;



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

CONSIDERATO che, nel citato documento l’Autorità ha illustrato tre possibili soluzioni, riprodotte poi nel testo del bando tipo n. 2/2024 in consultazione, ovvero: procedure di gara a prezzo fisso, con competizione limitata alla sola parte tecnica; procedure di gara da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in cui l’importo a base d’asta è limitato alle sole spese generali; inapplicabilità della disciplina dell’equo compenso alle procedure di evidenza pubblica, con conseguente ribassabilità dell’intero importo posto a base di gara;



RILEVATO che il bando di gara in oggetto risulta aderente all'ultima delle predette soluzioni: l'articolo 18 del disciplinare stabilisce infatti che *"La ditta concorrente, a pena di esclusione, deve compilare il modello di offerta economica proposto dal Sistema indicando il ribasso percentuale offerto sul prezzo a base d'asta..."* e l'importo a base di gara, definito all'art. 3 del disciplinare in applicazione del D.M. 17 giugno 2016, è pari alla somma dei compensi professionali e delle spese generali;

RITENUTO, pertanto, che, nel caso di specie, in presenza di un quadro normativo poco chiaro, la stazione appaltante ha legittimamente esercitato la sua discrezionalità in coerenza con i principi che regolano l'evidenza pubblica, come positivizzati negli artt. 1, 2 e 3 d.lgs. 36/2023;



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

RITENUTO, peraltro, che l'evidenziata incertezza circa le modalità applicative della normativa sull'equo compenso nelle procedure di gara dirette all'affidamento di servizi di ingegneria e architettura – ancora più accentuata alla data di pubblicazione del bando di gara in oggetto, risalente al mese di giugno 2023, ovvero dopo poco più di un mese dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. della L. 49/2023 – unitamente ai principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento e al principio dell'autovincolo impediscono che possa operare, nel caso di specie, l'eterointegrazione del bando di gara e che, per tale via, si commini a carico dei partecipanti una sanzione espulsiva per aver presentato un'offerta che, perfettamente aderente ai contenuti della *lex specialis*, risulti non conforme alla L. 49/2023.



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

RILEVATO, infatti, che, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, di regola, le condizioni di partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici devono essere tutte indicate nel bando di gara, la cui eterointegrazione con obblighi imposti da norme di legge deve ritenersi ammessa in casi eccezionali, poiché l'enucleazione di cause di esclusione non conosciute o conoscibili dai concorrenti contrasta con i principi europei di certezza giuridica e di massima concorrenza (Cons. Stato, V, 28 ottobre 2016, n. 4553); si è osservato, in particolare, che l'eterointegrazione del bando costituisce – in relazione alla sua attitudine ad incidere in maniera significativa sull'affidamento che la platea dei potenziali concorrenti deve poter nutrire sulla chiarezza, precisione ed univocità delle condizioni richieste per l'accesso alle procedure evidenziali, la cui formulazione incombe alla stazione appaltante – dispositivo del tutto eccezionale, suscettibile di operare solo in presenza di norme di settore a generale attitudine imperativa, la cui deroga sia in principio preclusa alle opzioni programmatiche della stessa amministrazione aggiudicatrice (Cons. Stato, 28 agosto 2019, n. 5922). Anche la Corte di Giustizia ha



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

riconosciuto che il principio di parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che ostano all'esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo che non risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, consentendo allo stesso un termine per regolarizzare la posizione (Corte di Giustizia, sentenza 2 giugno 2016, C-27/15, Pippo Pizzo);



Il Consiglio

Ritiene, nei limiti delle argomentazioni e motivazioni che precedono, che:

- i principi di certezza del diritto, legittimo affidamento e dell'autovincolo impediscono che nel caso di specie possa operare l'eterointegrazione del bando di gara e che, per tale via, possa disporsi l'esclusione dei concorrenti che precedono l'istante nelle graduatorie dei lotti 1 e 3 per aver formulato un ribasso incompatibile con la L. 49/2023;
- i punteggi assegnati dalla Commissione di gara alle offerte tecniche degli aggiudicatari dei lotti 1 e 3 sono sensibilmente superiori a quelli assegnati all'offerta tecnica dell'istante, con la conseguenza che sia azzerando la competizione sulla parte economica sia limitandola alla sola quota parte delle spese, in ogni caso l'istante non potrebbe risultare aggiudicatario della procedura di gara in oggetto;

Approfondimenti

Il parere dell'ANAC esclude l'applicazione dell'equo compenso agli appalti pubblici fino a nuova norma non ambigua

<https://diarionuoviappalti.it/il-parere-dellanac-esclude-lapplicazione-dellequo-compenso-agli-appalti-pubblici-fino-a-nuova-norma-non-ambigua/>

<https://www.anticorruzione.it/-/il-parere-anac-esclude-l-equo-compenso-agli-appalti-pubblici-fino-a-nuova-norma-non-ambigua>

Equo compenso applicato nel 34% delle gare

Tra il 1° luglio 2023 e il 12 marzo 2024 l'equo compenso è stato applicato nel 34% delle gare (94 bandi), mentre nel 27% delle stesse è stato richiesto il ribasso sulle sole spese e oneri accessori.

[https://www.utilitalia.it/notizia/b933105d-968d-4acf-9ebb-15bd2160e7dd#:~:text=Come%20detto%2C%20dal%201%C2%B0,bandi%20su%2094%20bandi%20totali\).](https://www.utilitalia.it/notizia/b933105d-968d-4acf-9ebb-15bd2160e7dd#:~:text=Come%20detto%2C%20dal%201%C2%B0,bandi%20su%2094%20bandi%20totali).)

Codice Appalti: via libera alle gare senza equo compenso

“L’assenza di chiare indicazioni normative e di orientamenti giurisprudenziali consolidati circa i rapporti tra la normativa sull’equo compenso di cui alla L. 49/2023 e le procedure di gara dirette all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura impedisce che possa operare il meccanismo dell’eterointegrazione del bando di gara e che, per tale via, possa essere disposta l’esclusione di operatori economici che abbiano formulato un ribasso tale da ridurre la quota parte del compenso professionale”.

<https://www.lavoripubblici.it/news/codice-appalti-via-libera-gare-senza-equo-compenso-32925>

Un nuovo intervento della Corte UE mette in dubbio il principio dell'equo compenso sancito dalla Legge n. 49/2023 e applicabile nei servizi con la P.A.

<https://www.segretaricomunalivighenzi.it/14-02-2024-equo-compenso-dubbi-euro-pei-sulla-legge-italiana/>

Corte di Giustizia, Sezione II - Sentenza del 25 gennaio 2024

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

25 gennaio 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Intese – Articolo 101 TFUE – Fissazione da parte di un’organizzazione professionale di avvocati degli importi minimi di onorari – Decisione di un’associazione d’imprese – Divieto per un giudice di disporre la rifusione di un importo di onorari inferiore a tali importi minimi – Restrizione di concorrenza – Giustificazioni – Obiettivi legittimi – Qualità dei servizi forniti dagli avvocati – Attuazione della sentenza del 23 novembre 2017, CHEZ Elektro Bulgaria e FrontEx International (C-427/16 e C-428/16, EU:C:2017:890) – Possibilità di invocare la giurisprudenza Wouters in presenza di una restrizione di concorrenza per oggetto»

Nella causa C-438/22,

- 1) **L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui un giudice nazionale constati che un regolamento che fissa gli importi minimi degli onorari degli avvocati, reso obbligatorio da una normativa nazionale, è contrario a detto articolo 101, paragrafo 1, esso è tenuto a rifiutare di applicare tale normativa nazionale nei confronti della parte condannata a pagare le spese corrispondenti agli onorari d'avvocato, anche qualora tale parte non abbia sottoscritto alcun contratto di servizi d'avvocato e di onorari d'avvocato.**

- 2) L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consente all'avvocato e al suo cliente di pattuire un compenso inferiore all'importo minimo fissato da un regolamento adottato da un'organizzazione professionale di avvocati, come il Visshia advokatski savet (Consiglio superiore dell'ordine forense), e, dall'altro, non autorizza il giudice a disporre la rifusione degli onorari per un importo inferiore a tale minimo, dev'essere considerata una restrizione della concorrenza «per oggetto», ai sensi di tale disposizione. In presenza di una simile restrizione, non possono essere invocati, al fine di sottrarre il comportamento in questione al divieto degli accordi e delle pratiche restrittivi della concorrenza, enunciato all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, gli obiettivi legittimi asseritamente perseguiti da detta normativa nazionale.**

- 3) L'articolo 101, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un giudice nazionale constati che un regolamento che fissa gli importi minimi degli onorari degli avvocati, reso obbligatorio da una normativa nazionale, viola il divieto enunciato all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, esso è tenuto a rifiutare l'applicazione di tale normativa nazionale, anche quando gli importi minimi previsti da tale regolamento riflettono i prezzi reali del mercato dei servizi d'avvocato.**

... e da domani?

QUID IURIS?



“Per approfondimenti”

<https://www.youtube.com/simonechiarelli>

<https://www.facebook.com/simone.chiarelli>



Simone Chiarelli